

GESTIONE DEI CONFLITTI
DI INTERESSE
POLITICA



INDICE DEL DOCUMENTO

GLOSSARIO DEI TERMINI E DEGLI ACRONIMI	3
1. ASPETTI GENERALI	7
1.1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	7
1.2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE	7
1.3. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO	8
1.4. FONTI NORMATIVE	8
2. IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	9
2.1. CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI	9
2.2. TIPOLOGIE DI CONFLITTI D'INTERESSI NELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI PATRIMONI	12
3. GESTIONE E MONITORAGGIO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	13
3.1. STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI	13
3.2. MISURE ORGANIZZATIVE	15
3.2.1. Organi e Funzioni Aziendali Competenti	15
3.2.2. Consiglieri Indipendenti	16
3.2.3. Cumulo di Funzioni	18
3.2.4. Obbligo di Astensione	19
3.3. PROCEDURE PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEI CONFLITTI DI INTERESSE	19
3.3.1. Selezione degli investimenti	19
3.3.2. Scelta delle controparti contrattuali	20
3.3.3. Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti	20
3.3.4. Criteri di remunerazione	21
3.4. ALTRE MISURE E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI	22
3.5. INFORMATIVA ALL'ALTA DIREZIONE E CONFLITTI D'INTERESSI NON NEUTRALIZZABILI	22
3.6. REGISTRO DI CONFLITTI DI INTERESSE	23
3.7. MONITORAGGIO DEI CONFLITTI D'INTERESSI	24
3.8. DIFFUSIONE AL PERSONALE	24
3.9. REPORTING INTERNO	24
3.10. VERIFICA E AGGIORNAMENTO	24

GLOSSARIO DEI TERMINI E DEGLI ACRONIMI

Termine	Definizione
CEO	Amministratore Delegato
Banca o Capogruppo	Banca Investis S.p.A.
Black List	L'elenco di strumenti finanziari per i quali la Società, ai fini della gestione dei conflitti d'interessi, decide autonomamente di imporre limitazioni all'attività d'investimento dei patrimoni gestiti
CDA	Consiglio di Amministrazione
Cliente	Il soggetto cui la Società presta i servizi
Condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard	Condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo
Consiglieri indipendenti	I consiglieri riconosciuti come indipendenti dalla Società in applicazione allo statuto sociale tempo per tempo vigente
Consiglieri indipendenti che non abbiano interessi in conflitto	I consiglieri indipendenti diversi dalla controparte di una determinata operazione e che non abbiano un interesse in conflitto
Controllo	Le fattispecie di cui all'art. 2359, commi 1 e 2 del Codice civile
Deleghe operative	Le funzioni che pongano il titolare in condizione di influire sulle concrete scelte di gestione del patrimonio o dei patrimoni e comunque sull'operatività ordinaria della Società, tenuto conto dei livelli decisionali concretamente previsti nelle procedure interne adottate dalla Società
Decorrenza	Termine a partire dal quale i destinatari sono tenuti all'osservanza della norma
Destinatari	Soggetti a cui la norma si rivolge, che sono tenuti cioè all'osservanza del disposto in essa contenuto

Termine	Definizione
DM	Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30, recante il Regolamento attuativo dell'articolo 39 del TUF concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani
Gestione collettiva	Il servizio che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi
Gestore	Il soggetto che, nell'ambito di un processo d'investimento, dà attuazione alle strategie e alle scelte di investimento relative ai patrimoni gestiti
Gruppo	Banca e Società Controllate
Gruppo di appartenenza della società	Il gruppo di appartenenza della SGR come definito nel Titolo I, Capitolo I, Sezione I del Regolamento sulla gestione collettiva
Gruppo rilevante della società	Il gruppo rilevante della SGR/SICAV/SICAF come definito nel Titolo I, Capitolo I, Sezione I del Regolamento sulla gestione collettiva
Influenza notevole	L'influenza come definita nel Titolo IV, Capitolo I, Sezione I del Regolamento sulla gestione collettiva
Investitore	Il soggetto cui la Società presta il servizio di gestione collettiva
Normativa Vigente	Fonti normative esterne tempo per tempo vigenti
OICR	Gli OICVM, i FIA, le SICAV LUX gestiti dalla SGR
Politica	Documento di Gruppo in materia di Conflitti d'interesse
Partecipazione rilevante	Ogni partecipazione superiore al 3 (tre) per cento del capitale della società partecipata qualora quest'ultima sia una società quotata ovvero ogni partecipazione superiore al 5 (cinque) per cento in tutti gli altri casi. I relativi calcoli sono effettuati in conformità ai criteri dettati ai sensi dell'articolo 120 del TUF e dei relativi regolamenti attuativi

Termine	Definizione
Preferenze di sostenibilità	<p>Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, punto 7), del Regolamento delegato (UE) n. 2017/565, esprime la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e in caso affermativo in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) uno strumento finanziario per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio; b) uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 2, punto 17, del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio; c) uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi (PAI) sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale cliente.
Rapporti di affari	<p>I rapporti di carattere professionale, economico e commerciale. A titolo esemplificativo, per rapporti di affari si intendono, i rapporti contrattuali per la fornitura di beni e/o servizi, anche di carattere professionale, accordi di distribuzione, accordi di segnalazione, contratti di opzione, garanzie, rapporti di finanziamento di qualunque natura, contratti di locazione, contratti di advisory, rapporti di esternalizzazione, le operazioni di acquisto/vendita a valere sul patrimonio dell'OICR. Non rientrano nella nozione di "rapporti di affari" gli incarichi intuitu personae conferiti a professionisti quali consulenti legali, fiscalisti, notai, ecc.</p>
Rischio di sostenibilità	<p>Indica un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance (ESG) che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento</p>
Servizi	<p>Il servizio di gestione di portafogli, i servizi accessori di cui all'Allegato 1, Sezione B, numero (1) del TUF limitatamente alle quote di OICR gestiti, il servizio di consulenza in materia di investimenti, la commercializzazione di OICR gestiti da terzi, la commercializzazione di OICR propri, il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora la Società sia autorizzata a prestare il servizio di gestione di FIA.</p>
Società	Symphonia SGR S.p.A.

Termine	Definizione
Socio titolare di partecipazioni qualificate	Il socio titolare di partecipazioni qualificate come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II del Regolamento sulla gestione collettiva
Soggetto rilevante	Il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none">a) amministratore, sindaco, socio o equivalente o dirigente della Società;b) dipendenti della Società, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società e che partecipino alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi o attività d'investimento da parte della medesima Società;c) membri dei comitati con funzioni consultive degli OICR gestiti;d) persone fisiche o giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Società sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva o di altri servizi (ad esempio, il gestore delegato e gli outsourcer di funzioni operative essenziali e/o importanti);
Stretti familiari di un soggetto	I familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei rapporti con la società. Essi possono includere: <ul style="list-style-type: none">a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;c) ogni altro parente entro il quarto grado del soggetto rilevante che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione personale
Watch list	L'elenco di strumenti finanziari che la Società, ai fini della gestione dei conflitti d'interessi, decide di monitorare in relazione all'operatività dei soggetti rilevanti

1. ASPETTI GENERALI

1.1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

La presente normativa intende definire - nel rispetto della POLITICA in materia di Conflitto di Interessi adottata dalla Capogruppo per garantire il rispetto delle previsioni normative e regolamentari attualmente vigenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 21 del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 - le modalità di gestione dei conflitti di interesse da parte di Symphonia SGR S.p.A.

La Politica, a cui si rinvia, dispone infatti che le Società Controllate – tra cui pertanto la SGR - si dotino di un proprio regolamento sui conflitti di interesse in considerazione della specificità del loro business.

In relazione a quanto in esso contenuto, la presente normativa descrive, tra gli altri:

- le metodologie di identificazione dei conflitti;
- l'identificazione dei servizi e delle attività di investimento e servizi accessori nei quali si possono generare conflitti d'interesse;
- gli strumenti di rilevazione dei conflitti;
- le misure di mitigazione;
- il ruolo dell'Ufficio Compliance;
- il monitoraggio;
- la *disclosure* alla clientela;
- il registro dei conflitti di interesse.

1.2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE

La presente normativa si applica alla Società nella prestazione:

- del servizio di gestione collettiva;
- del servizio di gestione di portafogli;
- della commercializzazione di OICR gestiti da terzi e propri.

1.3. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO

L'Ufficio Compliance della SGR è responsabile della stesura e dell'aggiornamento del documento. Stante l'esternalizzazione delle attività di Compliance della SGR alla Capogruppo, l'aggiornamento è in capo all'Ufficio Compliance della medesima.

1.4. FONTI NORMATIVE

I principali riferimenti normativi in materia di conflitti di interesse sono rappresentati dai seguenti documenti:

- Testo Unico della Finanza n. 58 del 24 febbraio 1998;
- Regolamento Consob (Regolamento Intermediari) n. 20307 del 15 febbraio 2018;
- Regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 (di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis, del TUF), in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi d'investimento o di gestione collettiva del risparmio - Regolamento Governo Societario e Organizzazione attuazione MiFID;
- Regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015;
- Regolamento (UE) UCITS: Regolamento Delegato (UE) della Commissione 438/2016 integrante la Direttiva 2009/65 relativamente alla disciplina dei depositari;
- Regolamento Delegato (UE) AIFMD: il Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
- Regolamento Delegato (UE) integrativo MiFID: il Regolamento Delegato (UE) n. 565/2017 che integra la Direttiva MiFID II (n. 2014/65/UE) per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento.

2. IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

2.1. CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI

La Società svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo l'interesse dei soci e la salvaguardia di tutti gli interessi dei partecipanti agli OICR dalla stessa istituiti e/o gestiti e dei suoi clienti, tenendo in considerazione anche i conflitti d'interessi, attuali o potenziali, che possano sorgere in relazione all'integrazione dei Rischi di sostenibilità nei processi, sistemi e controlli interni della Società e le Preferenze di sostenibilità espresse dai clienti.

La Società adotta ogni misura ragionevole per identificare le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi dell'OICR o dei suoi investitori o del cliente, tenendo in considerazione anche i conflitti d'interessi, attuali o potenziali, che possano sorgere in relazione all'integrazione dei Rischi di sostenibilità nei processi, sistemi e controlli interni della Società e le Preferenze di sostenibilità espresse dai clienti.

La Società individua le circostanze di cui al paragrafo 2 in relazione alle attività svolte dalla stessa Società o per suo conto, comprese quelle svolte da un delegato, un subdelegato, un valutatore esterno, una controparte o un Soggetto Rilevante¹.

La Società, che appartiene al Gruppo, tiene altresì conto delle circostanze di cui la stessa è a conoscenza², che potrebbero causare un conflitto di interessi risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del Gruppo.

La Società considera³, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dei propri prodotti (OICR e mandati di gestione di portafogli) che danno origine a un conflitto tra:

- gli interessi della Società, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la Società o un soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICR gestito dalla Società o gli interessi dei partecipanti a tale OICR;

¹ Cfr. art. 31, comma 2 del Regolamento delegato (UE) AIFMD.

² Cfr. art. 31, comma 1 del Regolamento delegato (UE) AIFMD.

³ Cfr. art. 115 del Regolamento Intermediari.

- gli interessi della Società, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la Società o un soggetto rilevante, e il cliente della Società;
- gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti a tale OICR;
- gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente della Società;
- gli interessi di due o più clienti della Società.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interessi, la SGR tiene conto dei servizi dalla stessa prestati nonché delle attività svolte da società del Gruppo. La Società presta particolare attenzione all'ipotesi in cui la stessa Società o società del Gruppo svolgano due o più delle seguenti attività: a) gestione collettiva; b) gestione di portafogli; c) consulenza in materia di investimenti; d) commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi; e) ricerca in materia di investimenti; f) negoziazione per conto proprio; g) sottoscrizione e collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

Per individuare le tipologie di conflitti d'interessi che possono insorgere nel corso della prestazione dell'attività di gestione collettiva o della prestazione dei Servizi, la Società valuta almeno se la stessa Società, un soggetto rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la Società si trovi in una delle seguenti situazioni:

- è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese dell'OICR o dei suoi investitori o a danno del cliente;
- ha un interesse distinto da quello dell'OICR nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore dell'OICR o dei suoi investitori o di un cliente o dell'operazione realizzata per conto dell'OICR o di un cliente;
- ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare: (i) gli interessi di un OICR, di un cliente o di un gruppo di clienti o di un altro OICR rispetto agli interessi dell'OICR gestito; (ii) gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso OICR; (iii) gli interessi di clienti diversi da quello a cui è prestato il servizio d'investimento;
- esegue le stesse attività per l'OICR gestito e per un altro OICR o un cliente;
- svolge la medesima attività del cliente cui viene prestato il servizio;
- riceve o riceverà da soggetti diversi dall'OICR o dai suoi investitori o dal cliente un incentivo in relazione all'attività di gestione collettiva fornita all'OICR o alla prestazione di servizi al cliente, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso rispetto alle commissioni o alle competenze normalmente fatturate rispettivamente per il servizio di gestione collettiva e il servizio d'investimento prestato.

Quando la Società individua tipologie di conflitti la cui esistenza possa ledere gli interessi degli OICR gestiti, essa considera anche le situazioni di conflitto d'interessi che possono insorgere a seguito dell'integrazione dei Rischi di sostenibilità nei propri processi, sistemi e controlli interni.

Ai fini dell'individuazione e gestione di eventuali situazioni di conflitto di interessi, attuali o potenziali e comunque suscettibili di ledere gli interessi dei clienti nella prestazione dei Servizi, la Società considera anche le eventuali Preferenze di sostenibilità espresse dai clienti medesimi.

Nei casi di cui ai precedenti punti, la Società include tra i conflitti di interesse quelli associati alla remunerazione o alle transazioni personali dei Soggetti rilevanti, i conflitti di interesse che potrebbero dare luogo a vendita errata (*misselling*) o rappresentazione errata delle strategie di investimento e, infine, i conflitti di interesse tra diversi OICR gestiti dallo stesso gestore.

In relazione all'attività di gestione di fondi alternativi di tipo aperto la Società tiene conto dei conflitti d'interessi che possono sorgere in riferimento al rimborso degli investimenti⁴.

La Società considera inoltre le situazioni di conflitto d'interessi che possono sorgere in caso di conferimento di deleghe di gestione o di outsourcing della Funzione di Gestione del Rischio⁵:

- qualora il soggetto delegato controlli la Società o abbia la capacità di influenzarne le azioni, in ragione di rapporti d'affari;
- qualora il soggetto delegato e un partecipante a un fondo gestito siano parte del medesimo gruppo o intrattengano rapporti di affari fra di loro (qualora il partecipante controlli il delegato o abbia la capacità di influenzarne le azioni);
- qualora il soggetto delegato possa realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese di uno o più fondi gestiti o dei relativi partecipanti;
- qualora il soggetto delegato abbia un interesse nel risultato di un servizio prestato o di un'attività eseguita a favore della SGR o del fondo gestito;
- qualora il soggetto delegato abbia un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente rispetto agli interessi di uno o più fondi gestiti o degli investitori dei fondi gestiti;

⁴ Cfr. art. 32 del Regolamento delegato (UE) AIFMD.

⁵ Cfr. art. 57 del Regolamento 5 dicembre 2019 della Banca d'Italia e relativo rimando all'art.80 del Regolamento Delegato (UE) AIFMD e procedura interna per la selezione ed il monitoraggio degli Outsourcer.

- qualora il soggetto delegato riceva da una persona diversa dalla SGR un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva fornite alla SGR e ai fondi gestiti, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

La Società considera infine quali operazioni sono vietate ai sensi della normativa vigente:

- il conferimento dell'incarico di depositario qualora il presidente del CDA, il CEO o i membri del comitato di gestione della Società svolgano una delle seguenti funzioni presso il soggetto che intende assumere l'incarico: presidente del CDA, CEO, dirigente responsabile – anche se appartenente a una struttura intermedia dell'organigramma aziendale – delle strutture organizzative del soggetto che svolge funzioni di depositario⁶;
- il conferimento di deleghe di gestione o della gestione del rischio al depositario dell'OICR o a un delegato del depositario⁷;
- l'investimento del patrimonio di OICVM, FIA aperti e chiusi non riservati in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio titolare di partecipazioni qualificate, nonché da un amministratore, o sindaco della Società, o da una società del Gruppo rilevante, nonché vendita o comunque cessione di tali beni direttamente o indirettamente ad amministratori, sindaci o al CEO della Società⁸.

2.2. TIPOLOGIE DI CONFLITTI D'INTERESSI NELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI PATRIMONI

La società, in relazione ai servizi dalla stessa prestati e tenuto conto dell'appartenenza al Gruppo, individua le situazioni di conflitto di interesse almeno con riguardo:

- alla selezione degli investimenti;
- alla scelta delle controparti contrattuali;
- all'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

⁶ Titolo VIII, Cap. II, del Regolamento sulla gestione collettiva, che rimanda al capo IV del Regolamento (UE) UCITS.

⁷ Cfr. art. 55, comma 2, Regolamento Governo Societario e Organizzazione attuazione MiFID.

⁸ Titolo V, Cap. III, Sezioni II, III e V del Regolamento sulla gestione collettiva.

3. GESTIONE E MONITORAGGIO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

3.1. STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI

La Società adotta misure organizzative e procedure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi identificati ai sensi del precedente paragrafo 2.

Le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti d'interessi devono, in particolare:

- essere idonee ad evitare che i conflitti: (i) possano ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR gestiti (anche avendo riguardo all'integrazione dei Rischi di sostenibilità); (ii) incidano negativamente sugli interessi dei clienti (anche avendo riguardo alle Preferenze di sostenibilità espresse dai clienti);
- essere proporzionate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività della Società e del Gruppo cui essa appartiene nonché alla tipologia e alla gamma dei prodotti offerti e dei servizi o attività prestati;
- garantire che i soggetti rilevanti impegnati in diverse attività professionali che comportano un rischio di conflitto di interessi svolgano tali attività con un grado di indipendenza proporzionato alle dimensioni e alle attività della Società e del gruppo cui essa appartiene e adeguato alla significatività del rischio che gli interessi dell'OICR e dei clienti siano danneggiati;
- assicurare che nello svolgimento dei servizi di investimento il personale venga remunerato secondo modalità compatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti⁹.

La Società tiene distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti d'interessi¹⁰.

In relazione ai servizi di investimento prestati, la Società non adotta disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare OICR o strumento finanziario se può essere offerto uno strumento o OICR differente più adatto alle esigenze del cliente¹¹.

La Società, al fine di garantire l'indipendenza dei soggetti rilevanti, adotta, laddove appropriato ed in misura

⁹ Cfr. art. 93, comma 1 del Regolamento Intermediari.

¹⁰ Cfr. art. 115, comma 4 del Regolamento Intermediari.

¹¹ Cfr. art. 93, comma 2 del Regolamento Intermediari.

proporzionata alle proprie dimensioni, misure e procedure volte a:

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti anche di società del Gruppo coinvolti in attività che comportino un rischio di conflitto di interessi, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più OICR o i rispettivi partecipanti e di uno o più clienti;
- garantire la vigilanza dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni implicano lo svolgimento di attività o la prestazione di servizi per conto di OICR e di clienti da cui possono originare situazioni di conflitto di interessi con gli OICR e i clienti;
- eliminare ogni connessione diretta tra la remunerazione dei soggetti rilevanti coinvolti in un'attività e la remunerazione di, o i ricavi generati da, altri soggetti rilevanti coinvolti in un'attività diversa, quando da tali attività possano originare situazioni di conflitto di interessi;
- impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge il servizio di gestione collettiva o altri servizi o attività d'investimento;
- impedire o controllare la partecipazione simultanea o successiva di un Soggetto Rilevante a distinte attività riconducibili al servizio di gestione collettiva svolto dalla Società ovvero la partecipazione simultanea o successiva di un Soggetto Rilevante al servizio di gestione collettiva e agli altri servizi o attività svolti dalla Società, la partecipazione simultanea o successiva di un Soggetto Rilevante a distinti servizi o attività di investimento, quando tale partecipazione possa nuocere alla corretta gestione dei conflitti di interessi.

Nel caso in cui le misure e le procedure adottate non assicurino l'indipendenza dei Soggetti Rilevanti, la Società adotta tutte le misure e le procedure alternative o aggiuntive necessarie e appropriate a tal fine.

Quando, nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, le modalità organizzative adottate dalla Società per individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti d'interessi non siano sufficienti a prevenire con ragionevole certezza i rischi di danni agli interessi degli OICR, dei partecipanti e dei clienti, il CDA viene prontamente informato affinché possa adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la Società agisca nel miglior interesse dei propri OICR e dei partecipanti ai medesimi¹².

La Società rende disponibile periodicamente ai propri clienti, mediante adeguato supporto duraturo, un'informativa relativa alle situazioni di cui al precedente punto (limitatamente ai soli OICVM) illustrando la decisione assunta dal CDA e la relativa motivazione¹³.

¹² Cfr. art. 34 Regolamento delegato (UE) AIFMD.

¹³ Cfr. art. 116 Regolamento intermediari.

Per quanto concerne il servizio di gestione di portafogli, la Società informa chiaramente i clienti – prima di agire per loro conto e tramite supporto duraturo, nel caso in cui le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente - della natura e delle fonti dei conflitti, nonché delle relative misure adottate a mitigazione dei rischi, affinché essi possano assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

3.2. MISURE ORGANIZZATIVE

In considerazione delle situazioni di conflitto di interesse sopra individuate, la Società si è dotata della presente normativa, la quale definisce le misure e le procedure adottate per gestire correttamente tali situazioni, anche al fine di garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi nella prestazione dei servizi operino con un grado di indipendenza appropriato.

Con riferimento sia ai servizi di investimento che alla gestione collettiva, al fine di gestire efficacemente i conflitti di interesse che si ritengono suscettibili di danneggiare in modo significativo gli interessi della clientela, sono state adottate misure di tipo operativo, nonché specifiche procedure interne.

3.2.1. Organi e Funzioni Aziendali Competenti

Il CDA definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Esso ne verifica periodicamente l'adeguatezza - specie nel caso di esternalizzazione di funzioni aziendali a entità del Gruppo - assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.

L'SGR attua le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi definite dal CDA e ne cura costantemente l'adeguatezza. Esso inoltre assicura che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato.

Il Collegio Sindacale rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interessi e comunica dette irregolarità e violazioni al CDA affinché questo adotti le misure ritenute

necessarie.

L'Ufficio Compliance controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della politica di gestione dei conflitti d'interessi e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze. Essa inoltre fornisce consulenza e assistenza per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione.

La Funzione Gropu CRO cura la misurazione dei rischi – inclusi quelli di mercato – sottostanti alle operazioni in conflitto d'interessi, controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna struttura e unità operativa con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne, e verifica il rispetto dei limiti assegnati.

La Funzione Group Internal Audit verifica l'adeguatezza e l'efficacia complessiva dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di controllo della Società. Essa, inoltre, formula raccomandazioni basate sui risultati dei lavori realizzati e ne verifica l'osservanza.

3.2.2. Consiglieri Indipendenti

La Società assicura che nel proprio CDA sia presente un numero di consiglieri indipendenti significativo¹⁴ rispetto alle dimensioni dell'organo e all'operatività della Società.

I consiglieri indipendenti conservano requisiti di professionalità e autorevolezza idonei ad assicurare un elevato livello di dialettica all'interno dell'organo di appartenenza e apportano un contributo di rilievo alla formazione delle decisioni di tale organo.

Lo statuto sociale tempo per tempo vigente prevede le ipotesi al ricorrere delle quali un consigliere non può essere considerato indipendente.

L'indipendenza dei consiglieri è periodicamente verificata dal CDA. A tal fine, i consiglieri indipendenti trasmettono al CDA una dichiarazione nella quale attestano la sussistenza dei requisiti di indipendenza e forniscono al medesimo organo tutte le informazioni necessarie per valutare in modo completo e adeguato

¹⁴ Ai sensi dello statuto sociale vigente, come aggiornato in considerazione del Provvedimento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019, almeno due dei componenti del CDA, o almeno tre se quest'ultimo è composto da più di 7 (sette) membri, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati nello statuto stesso.

l'indipendenza del consigliere. I consiglieri indipendenti comunicano tempestivamente al CDA l'eventuale perdita dei predetti requisiti. La perdita del requisito di indipendenza comporta la decadenza dalla carica in caso di venir meno del numero minimo degli amministratori indipendenti.

La Società rende trasparenti, nella forma previamente stabilita dal CDA le generalità, il numero e le attribuzioni dei consiglieri indipendenti, in modo distinto rispetto agli altri componenti del CDA.

La Società, per almeno due anni dalla cessazione della carica dei consiglieri indipendenti, non intrattiene con costoro significativi rapporti di lavoro, professionali o di affari.

I consiglieri indipendenti presentano, ove e quando ritenuto opportuno, proposte al CDA per l'identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione. I consiglieri indipendenti esprimono un parere sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d'interessi definite dal CDA nonché sulle materie loro assegnate dalla presente procedura.

I pareri di cui al comma precedente sono resi dai consiglieri indipendenti che non abbiano un interesse in conflitto nell'operazione. Nell'ipotesi in cui non vi sia alcun consigliere indipendente che non abbia alcun interesse in conflitto, i medesimi sono resi dal Collegio Sindacale.

Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, i pareri resi dai consiglieri indipendenti sono motivati e non hanno carattere vincolante, ma obbligano il CDA a motivare le ragioni della decisione contraria eventualmente presa. Ai consiglieri indipendenti sono tempestivamente fornite le informazioni necessarie per esprimere il parere.

In caso di parere negativo o condizionato dei consiglieri indipendenti in ordine alla stipulazione di convenzioni con la Capogruppo e/o altre società del Gruppo viene altresì richiesto un parere preventivo anche del Collegio Sindacale. La Società dà trasparenza agli investitori/clienti – con cadenza almeno annuale e nella forma previamente stabilita dal CDA – degli elementi essenziali delle convenzioni con parti correlate stipulate nonostante l'avviso contrario dei consiglieri indipendenti e del Collegio Sindacale, avendo particolare riguardo alla natura della controparte, all'oggetto e al corrispettivo.

Il CDA può individuare in apposite procedure criteri per l'identificazione di operazioni di importo esiguo alle

quali non applicare le raccomandazioni di cui sopra. Tali procedure possono altresì escludere, in tutto o in parte, dall'applicazione delle raccomandazioni di cui sopra, le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

I consiglieri indipendenti possono proporre al CDA di avvalersi, a spese della Società ed entro un congruo limite di importo prefissato all'inizio di ogni esercizio dal CDA, di consulenti esterni privi di ogni significativa relazione con la Società e le società controllanti e le società a queste collegate ovvero con i consiglieri indipendenti stessi per lo studio e la valutazione obiettiva di particolari questioni, per le quali i consiglieri indipendenti siano privi di specifica competenza professionale.

3.2.3. Cumulo di Funzioni

Al fine di assicurare autonomia operativa e indipendenza decisionale alla Società:

- a) qualora i componenti del CDA, il CEO e i titolari di deleghe operative della Società ricoprano nelle società del Gruppo (diverse dalle SGR) che svolgono l'attività di distribuzione di quote o azioni di OICR della Società, nonché nelle società del Gruppo che prestano in favore dei patrimoni gestiti le funzioni di custodia e amministrazione, i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione di ordini, consulenza in materia di investimenti, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, ovvero che svolgano i servizi accessori previsti dal TUF o che erogano in favore dei patrimoni gestiti finanziamenti, le seguenti cariche:
 - componente esecutivo del CDA o munito di deleghe operative e poteri di delibera nelle attività e nei servizi sopra indicati;
 - CEO;
 - dirigente con deleghe operative e poteri di delibera attinenti alle attività e ai servizi sopra indicati;questi sono tenuti ad astenersi nelle delibere attinenti alle attività e ai servizi sopra indicati da cui possa derivare un conflitto di interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi degli OICR o dei suoi investitori o dei clienti;
- b) è vietato il conferimento dell'incarico di depositario degli OICR qualora il Presidente del CDA, il CEO, o i membri del Comitato di Gestione della Società svolgano una delle seguenti funzioni presso il

soggetto che intende assumere l'incarico: presidente del CDA, CEO, dirigente responsabile – anche se appartenente a una struttura intermedia dell'organigramma aziendale – delle strutture organizzative del soggetto che svolge funzioni di depositario;

- c) l'assunzione della carica di Presidente del CDA, CEO, dirigente con responsabilità strategiche in società i cui strumenti finanziari siano presenti nei patrimoni in gestione, da parte del Presidente (munito di deleghe) del CDA, del CEO è subordinata ad autorizzazione del CDA. È inibita l'assunzione di una delle predette cariche da parte di soggetti che ricoprono il ruolo di gestore all'interno della SGR.

Il limite di cui alla lettera c) non si applica alla Società, anche di diritto estero, i cui OICR siano oggetto di investimento da parte dei patrimoni in gestione laddove la presenza nel CDA costituisca un'adeguata modalità di monitoraggio dell'investimento effettuato.

3.2.4. Obbligo di Astensione

Il CDA, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, assicura il rispetto dell'articolo 6, comma 2-novies del TUF.

3.3. PROCEDURE PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

3.3.1. Selezione degli investimenti

Il CDA determina con delibera i criteri generali ai quali devono uniformarsi le scelte concernenti le operazioni di investimento dei portafogli gestiti. Laddove in tali scelte sia ravvisabile un conflitto d'interessi non riconducibile ad alcuna delle fattispecie riportate nell'Appendice 1, il CDA determina con delibera le relative misure di gestione. La nuova fattispecie identificata, unitamente alle misure di gestione deliberate, viene riportata, alla prima occasione utile di aggiornamento, nell'Appendice 1.

Ai consiglieri indipendenti vengono fornite, in occasione delle riunioni del CDA e con congruo anticipo, le informazioni per valutare in modo completo e analitico il grado di effettiva indipendenza e autonomia del processo decisionale concernente le scelte d'investimento.

3.3.2. Scelta delle controparti contrattuali

Il CDA determina in apposite procedure emanate in conformità alle indicazioni della Capogruppo, ove emanate, i criteri generali per la scelta delle controparti contrattuali, stabilendo altresì procedure di controllo del rispetto dei predetti criteri, nonché la periodicità minima per il riesame e l'aggiornamento degli stessi.

Il CDA vigila sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'interesse dei partecipanti agli OICR e dei clienti delle convenzioni aventi significativa incidenza sui patrimoni gestiti. In particolare, il CDA:

- valuta le motivazioni che hanno portato alla scelta della controparte;
- verifica che le condizioni economiche siano equivalenti a quelle di mercato o standard per i servizi del medesimo tipo e consentano di assicurare condizioni di equilibrio reddituale della Società;
- verifica periodicamente l'esistenza e le modalità di utilizzo di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite alla o dalla Società a o da un soggetto terzo, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva e degli altri servizi e attività di investimento.

Il CDA verifica che i contratti di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo presso altre entità del gruppo siano formulati in modo da salvaguardare l'autonomia della Società e da garantire il rispetto dell'interesse dei partecipanti agli OICR e dei suoi clienti.

Il CDA assicura che (i) l'esternalizzazione della gestione del portafoglio e la gestione del rischio avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento Governo Societario e Organizzazione attuazione MiFID; (ii) la scelta del depositario assicuri il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dal Regolamento sulla gestione collettiva.

3.3.3. Esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti

La Società esercita i diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi clienti.

Il CDA adotta, ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, una strategia per l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari dei patrimoni gestiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 37 del Regolamento delegato (UE) AIFMD.

La Società adotta specifiche misure organizzative al fine di assicurare che l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società direttamente o indirettamente controllanti sia effettuato nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi clienti. La strategia di cui sopra specifica le misure a tal fine adottate dalla Società.

La Società non può delegare a società del Gruppo o a esponenti di queste l'esercizio del diritto di voto delle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti, salvo che si tratti di altra società di gestione. In ogni caso la Società cura che l'esercizio del diritto di voto da parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l'interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi clienti.

La Società provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l'esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finanziari in gestione e le ragioni della decisione adottata quando eserciti il voto in una società del gruppo o società partecipanti.

La Società dà trasparenza al voto espresso e ai comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto ad esse spettanti, in relazione alla loro rilevanza, nella forma previamente stabilita dal CDA (ad es., relazione al rendiconto o apposito documento da rendere disponibile sul sito Internet della Società o presso la relativa sede).

I consiglieri indipendenti verificano la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

3.3.4. Criteri di remunerazione

Il CDA definisce i sistemi di incentivazione del personale rilevante assicurando che gli stessi siano coerenti con le scelte complessive della Società in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di lungo periodo, assetto di governo societario, dei controlli interni e di salvaguardia degli interessi dei clienti.

Le politiche di remunerazione e incentivazione del personale sono definite, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali, dal Servizio Risorse Umane.

3.4. ALTRE MISURE E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSI

Il CDA stabilisce le procedure da adottare al fine di controllare e, se del caso, inibire operazioni personali da parte di soggetti rilevanti coinvolti in attività che possono dare origine a potenziali conflitti d'interessi¹⁵.

Il CDA, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, valuta l'adozione di:

- principi deontologici¹⁶ volti a individuare i comportamenti che i soggetti rilevanti sono tenuti a osservare nell'ambito delle loro funzioni o attività;
- barriere di tipo informativo e procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che possono dare origine a conflitti d'interessi¹⁷;
- barriere di tipo gerarchico (direzione separata delle strutture che svolgono attività tra loro conflittuali) e segregazione di funzioni.

Il CDA verifica e cura l'adeguatezza e l'efficacia della procedura relativa alla politica di aggregazione degli ordini e di attribuzione degli eseguiti parziali in linea con quanto previsto dalla disciplina vigente¹⁸.

3.5. INFORMATIVA ALL'ALTA DIREZIONE E CONFLITTI D'INTERESSI NON NEUTRALIZZABILI

Quando, nella prestazione del servizio di gestione collettiva, le misure e le procedure adottate non risultano sufficienti ad escludere, con ragionevole certezza, il rischio che il conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti, tale circostanza deve essere sottoposta al CDA al fine di adottare, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, le deliberazioni necessarie per assicurare comunque l'equo trattamento degli OICR.

Nella gestione degli OICVM, la Società rende disponibile periodicamente agli investitori, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto di cui al paragrafo precedente, illustrando la decisione assunta e la relativa motivazione.

Quando, nella prestazione dei servizi d'investimento, le misure e le procedure non risultano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Società

¹⁵ Regolamento operazioni personali pro tempore vigente, Codice Etico e Regolamento in materia di autorizzazione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati.

¹⁶ Codice di comportamento pro tempore vigente.

¹⁷ Procedura in materia di Market Abuse.

¹⁸ Procedura processo di investimento.

informa chiaramente i clienti della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano. Detta informativa: a) è fornita su supporto duraturo prima di agire per conto dei clienti e, ove ritenuto necessario a seguito dell'insorgere del rischio di ledere gli interessi dei clienti, in fase successiva mediante specifiche modalità informative definite di volta in volta dalla Società; b) presenta un grado di dettaglio sufficiente, considerata la natura del cliente.

La valutazione di cui al primo paragrafo è effettuata dal CDA, sentito il parere dei consiglieri indipendenti.

L'Ufficio Compliance della SGR informa il CDA con cadenza almeno annuale, salvo casi particolari, dei conflitti di interesse esistenti o potenziali con particolare evidenza di quelli per cui i presidi di mitigazione non sono considerati sufficienti a evitare di danneggiare gli OICR, gli investitori o i clienti

3.6. REGISTRO DI CONFLITTI DI INTERESSE

Il CDA affida all'Ufficio Compliance il compito di istituire e aggiornare periodicamente il registro nel quale sono riportate, annotando i tipi di servizi o attività interessati, le fattispecie per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto d'interessi potenzialmente idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più OICR ovvero di uno o più clienti.

Il registro identifica le tipologie di conflitti d'interessi secondo l'ordine con il quale in concreto sorgono o possono sorgere in relazione ai flussi informativi ricevuti e all'operatività che la Società intende porre in essere.

La normativa operativa disciplina gli obblighi informativi - riferiti sia al potenziale conflitto che alle misure che si ritiene necessario o opportuno adottare per la gestione del conflitto stesso - cui sono tenute le diverse strutture della SGR coinvolte in fattispecie di potenziale conflitto di interessi, al fine di consentire all'Ufficio Compliance di alimentare correttamente e tempestivamente il Registro.

L'Ufficio Compliance provvede a riferire, nell'ambito della relazione agli organi aziendali prevista dall'articolo 35 del Regolamento delegato (UE) AIFMD e dell'art. 35 del Regolamento delegato (UE) integrativo MiFID, le situazioni annotate nel registro per le quali sia sorto o possa sorgere un conflitto d'interessi, con particolare evidenza di quelli per cui i presidi di mitigazione non sono considerati sufficienti a evitare di danneggiare gli OICR, gli investitori o i clienti.

3.7. MONITORAGGIO DEI CONFLITTI D'INTERESSI

Le procedure di controllo implementate per singola fattispecie, la frequenza e le funzioni responsabili dei controlli sono riportate nell' Appendice 1 alla presente procedura.

3.8. DIFFUSIONE AL PERSONALE

Le norme operative in applicazione della presente normativa sono divulgate a tutto il personale a mezzo del programma di circolazione delle informazioni all'interno della SGR.

3.9. REPORTING INTERNO

Tutti i dipendenti e, in particolare, i responsabili e gli addetti preposti alla gestione degli OICR e alla prestazione dei servizi e attività di investimento, hanno il compito di rilevare e segnalare, ciascuno per l'area di propria competenza, le nuove situazioni di conflitto d'interesse insorte o che potrebbero insorgere tra la Società o un soggetto rilevante (o un soggetto avente con essi un legame di controllo diretto o indiretto) e gli OICR, gli investitori, i clienti, o tra clienti, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti e/o OICR.

Il personale è tenuto a effettuare le opportune segnalazioni informando prontamente il responsabile dell'unità operativa di appartenenza che, a sua volta, informerà l'Ufficio Compliance.

3.10. VERIFICA E AGGIORNAMENTO

Il CDA procede alla revisione e all'aggiornamento delle situazioni di conflitto d'interessi identificate con periodicità almeno annuale e anche quando: a) la struttura della Società o del gruppo muta in modo significativo; b) la Società avvia nuove attività.

Ai fini di cui al paragrafo che precede, il CEO predisporre adeguati flussi informativi tra gli organi e le funzioni aziendali, i soggetti rilevanti e le società del Gruppo.

L'Ufficio Compliance controlla regolarmente l'efficacia delle misure e delle procedure adottate per la gestione dei conflitti d'interessi in modo da individuare, e se opportuno correggere, eventuali carenze.

Il CDA riesamina le misure e le procedure adottate con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di assicurare in modo duraturo l'efficace gestione dei conflitti d'interessi.